



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 14/04/2014

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA - UNICAM

Atto Costitutivo

ATTO COSTITUTIVO DELLA
UNIONE DI COMUNI
DELL'ALTA MURGIA - UNICAM

In data quattro aprile duemilatredici, presso la sede del Comune di Grumo Appula, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

Tra

il Comune di Gravina in Puglia, codice fiscale 82000970721, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Alesio Valente, nato a Altamura (BA) il 14/06/1980, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato A)

e

il Comune di Santeramo in colle, codice fiscale 82001050721, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Michele D'Ambrosio, nato a Santeramo in Colle il 25/08/1958, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato B);

e

il Comune di Grumo Appula, codice fiscale 00836680728, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Michele d'Atri, nato a Grumo Appula il 19/11/1970, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 21/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato C);

e

il Comune di Toritto, codice fiscale 80006460721, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Michele Geronimo, nato a Bari il 16/06/1971, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 20/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato D);

e

il Comune di Poggiorsini, codice fiscale 00822970729, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Ignazio Di Mauro, nato a Poggiorsini il 23/11/1948, in esecuzione della deliberazione del Consiglio, comunale n. 30 del 19/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato E);

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni sopra elencati e rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della L.R. 24/2012 l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE COMUNI DELL'ALTA MURCIA" acronimo "UNICAM".

Art. 2

L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti nonché, funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici. L'Unione rappresenta l'Organo di Governo dell'ARO definito con Delibera di GRP n° 2147 del 23/10/2012 per l'espletamento delle funzioni previste dalla L.R. 24/2012.

Art. 4

L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio promuove lo sviluppo delle comunità locali, la valorizzazione del territorio che la caratterizza e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Art. 5

L'Unione ha sede legale nel Comune più popoloso, ossia presso la sede del Comune di Gravina in Puglia in via Vittorio Veneto n° 12. L'Unione ha sede operativa in via Regina Margherita n° 37/B, nel Comune di Altamura. Le modifiche di sede legale o sede operativa, operate in qualunque momento, non comportano modifiche statutarie.

Art. 6

L'Unione ha durata illimitata.

Art. 7

I Comuni aderenti all'Unione si impegnano ad assegnare all'Unione il personale e le strutture collegate con le funzioni ad essa delegate, al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena operatività dell'Unione. I tempi, i termini ed i modi di tali trasferimenti saranno oggetto di apposite Convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla costituzione dell'Unione.

Art. 8

L'Unione subentra nella titolarità del Patrimonio, in tutti i contratti, in tutti i rapporti giuridici, ed in tutte le obbligazioni in capo al Consorzio1 ATO BA4. La struttura e l'operatività dell'Unione sono assicurate dai Comuni associati. In caso di scioglimento dell'Unione ovvero di revoca di una delle funzioni tra quelle attribuite, il personale è trasferito ai Comuni e agli Enti associati anche riassegnando in caso di comando e/o trasferimento, il personale al Comune di provenienza in concomitanza con la

riassegnazione delle funzioni. In ogni caso sono garantiti i diritti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 165/2001.

Art. 9

Per il finanziamento delle spese dell'Unione del primo anno ogni Comune associato sarà tenuto a conferire una quota pari al contributo ordinario versato al Consorzio ATO BA4 per Vanno 2012. Per i successivi esercizi la quota di partecipazione sarà deliberata dagli organi dell'Unione. L'Unione subentra nella titolarità di ogni bene mobile ed immobile del Consorzio ATO BA4. Tali beni risulteranno da un verbale ricognitivo sottoscritto dal Segretario Generale del Consorzio, sottoposto all'approvazione della Giunta dell'Unione.

Art. 10

Nelle more dell'approvazione del primo Bilancio di Previsione, per effetto del subentro dell'Unione al Consorzio ATO BA4 la gestione provvisoria sarà basata sull'ultimo bilancio approvato del soppresso Consorzio ATO BA/4, che costituirà anche fondo di partenza delle finanze dell'Unione.

Art. 11

L'elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla efficacia del presente atto. Al fine del rispetto dei termini come sopra fissati, il Sindaco del Comune più popoloso convoca, entro i successivi 5 giorni dal termine ultimo per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione, la seduta della Conferenza dei Sindaci nella quale è proposto il nominativo del Presidente. La procedura di proposta del nuovo Presidente nella Conferenza dei Sindaci, deve concludersi entro 30 giorni dalla prima convocazione. La seduta del primo Consiglio dell'Unione è convocata anch'essa dal Sindaco del Comune più popoloso, entro 5 giorni dalla seduta della Conferenza dei Sindaci nella quale è stato proposto il candidato Presidente, ed è presieduta dal Consigliere più anziano. Nella medesima seduta si provvede ad esaminare le condizioni degli detti dichiarandone le eventuali incompatibilità, nonché ad eleggere, su proposta della Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione, secondo le modalità previste dallo Statuto. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione da parte del Consiglio, la funzione di Presidenza è svolta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 12

Lo Statuto dell'Unione, approvato dai singoli Consigli Comunali unitamente al presente atto con le modalità richieste dall'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina:

- i principi fondamentali dell'Unione;
- Organi di Governo;
- Ordinamento Amministrativo;
- Ordinamento Finanziario e Contabile;
- durata, recesso e scioglimento;
- Modifiche Statutarie e Norme transitorie e Finali.

Art. 13

Con l'efficacia del Presente Atto cessa l'efficacia della convenzione sottoscritta per la costituzione del Consorzio ATO BA4. L'Unione fa salve tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio ATO BA4 subentrando alle stesse nei modi e nei termini previsti nello Statuto. L'Unione subentra in tutti i rapporti contrattuali e convenzionali esistenti in capo al Consorzio ATO BA4 alla data della sottoscrizione del presente Atto. L'Unione subentra nel compito di quantificazione e liquidazione la quota di Consorzio relativa ai Comuni eventualmente non aderenti. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni dello Statuto, del DLgs 267/2000 e del Codice Civile per quanto compatibili.

Art. 14

Il Presente atto, approvato dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore dal 15/02/2013 con la sottoscrizione dei Comuni interessati ad opera dei rappresentanti degli enti aderenti all'Unione dei Comuni.

Il presente atto si compone di n° 6 (sei) pagine interne e parte della presente oltre alle sottoscrizioni.

Fanno parte integrante del presente atto:

- Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia
- Stemma e Gonfalone dell'Unione

Letto Approvato e sottoscritto

Io sottoscritto dott. Giuseppe Schiraldi - Segretario Generale del Comune di Grumo Appula, autorizzato ad autenticare scritture private nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 comma 4 lett. c) del DLgs 267/2000, certifico che i signori Sindaci Alesio Valente, Michele D'Ambrosio, Michele d'Atri, Michele Geronimo ed Ignazio Di Mauro, delle cui identità sono certo, e da me avvertiti sulle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, hanno reso la sopraestesa dichiarazione e hanno apposto in mia presenza le firme in calce al sovraesteso atto ed a margine dei fogli intermedi. Grumo Appula quattro aprile duemilatredici.

Prot. n. 5375/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Schiraldi

STATUTO DELL'UNIONE

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Poggiorsini e Toritto ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 24/2012, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione dei Comuni ALTA MURGIA raccoglie e fa propria l'eredità amministrativa, progettuale e politica che, attraverso il l'attività del Consorzio ATO BA/4 ha avuto come obiettivo prioritario la corretta gestione ambientale e l'uniformazione dei servizi di raccolta ed igiene urbana e standard comuni su tutto il territorio.
3. L'Unione di Comuni è un Ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.
4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale n. 24/2012, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
5. L'Unione rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, ai sensi del D.Los. n. 267/2000 e delle leggi regionali.
6. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa.
7. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.
8. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.
9. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione,* dichiarando la condivisione allo Statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione, formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento, di cui all'articolo 58 del presente statuto. L'adesione decorre; dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.
10. Il Comune con la maggioranza prevista approva lo Statuto dell'Unione.

Art. 2

Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Comuni ALTA MURGIA". Acronimo UNICAM.
2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nel Comune più popoloso, le adunanze degli Organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, finalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei servizi alla popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed economicità stabiliti dalla Giunta.
4. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.
5. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Comuni Alta Murgia" e con lo stemma dell'Ente.
6. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.

7. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla di colore verde con una riga bianca e una rossa sotto il fiocco, l'effigie del logo dell'Unione Comuni ALTA MURGIA ed il top della Regione Puglia.
8. Lo stemma e il gonfalone sono rappresentati nell'allegato allo Statuto. Possono essere modificati o sostituiti con deliberazione del Consiglio adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli.
2. Essa viene costituita quale Organismo di Gestione dell'ambito di raccolta ottimale per la gestione associata del servizio di igiene urbana, raccolta, spazzamento e conferimento RSU, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia.
3. L'Unione tende ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa - possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi.
4. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi, di:
 - a. pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni);
 - b. efficienza e contenimento dei costi ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - c. efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;
 - d. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti;
 - e. peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati)
 - f. adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse);
 - g. valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:
 - a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;
 - b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
 - c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni agli atti dell'Ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:
 - a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;
 - b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;
 - c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni medesimi,, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa e legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita a partire dall'entrata in vigore del presente statuto, in luogo e per conto dei Comuni, i servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana e le funzioni assegnate all'Organismo di gestione dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) previsto dalla L.R. 24/2012;
2. L'Unione può assumere l'esercizio di altre funzioni di competenza dei Comuni aderenti. In tal caso, le funzioni ed i servizi sono svolti dall'Unione nei modi e nei limiti stabiliti in appositi atti convenzionali.
3. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitante limitatamente al territorio dei comuni associati.
4. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comportano modifica statutaria.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi

da quelli indicati nell'articolo 7

1. L'Unione può esercitare tutte le funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti nell'art. 7 per tutti i Comuni o per parte di essi e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.
2. L'effettivo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 7 è determinato dall'adozione di una

delibera consiliare del Comune interessato, che determina la data di trasferimento della funzione e prende atto del piano operativo trasmesso dall'Unione, nel quale devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza del comune e dell'Unione, l'organizzazione del servizio nonché i costi a carico degli enti.

3. Gli organi dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze adottano gli atti regolamentari, organizzativi e operativi utili al regolare svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10

Disciplina regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni, all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in, difformità.

Art. 11

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o, assegnate

1. A partire dall'entrata in vigore del presente statuto, l'Unione subentra in tutte le funzioni attualmente esercitate dal Consorzio ATO BA/4 nonché in tutte le obbligazioni attive e passive, nei progetti e nelle attività avviate dallo stesso Consorzio ATO BA/4.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica automatica del presente Statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a. Il Consiglio
- b. La Giunta
- c. il Presidente

2. Gli organi di governo sono costituiti da sindaci e consiglieri dei comuni associati.

3. Chi riveste una carica negli organi di governo dell'Unione cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL e s.m.i. e dal presente Statuto.

4. Il Sindaco del comune associato è componente di diritto del Consiglio e della Giunta dell'Unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo seguente; se il vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

5. La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di sindaco o di consigliere presso il comune comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.

6. Il funzionamento della Giunta e del Consiglio dell'Unione è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 13

Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

a. siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;

b. si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del, TUEL e s.m.i. nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio, dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL e s.m.i.

3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco si applica quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito, dall'assessore del comune più anziano di età, e in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del comune.

4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della Giunta dell'Unione a seguito di cessazione dalla carica di assessore del comune. In tal caso è sostituito a sua volta dall'assessore del comune in carica che segue l'ordine di anzianità.

Art. 14

Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da presidente dell'Unione o da consigliere dell'Unione, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite del segretario generale del comune di appartenenza, anche a mezzo e-mail. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione della persona che sostituisce il sindaco nei casi previsti.

Art. 15

Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

1. Le prerogative dei componenti degli organi di governo dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.
2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Art. 16

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza. Nell'eventualità di assenza di minoranza comunale in uno o più comuni associati, derivante dall'originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentati elettivi del comune o dei comuni interessati sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio o dei consigli comunali interessati.
2. Per garantire un'idonea rappresentanza di "genere" all'interno del Consiglio dell'Unione si applicano le disposizioni indicate al successivo articolo 17. Il Consiglio dell'Unione in cui, a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i Comuni dell'Unione, non siano presenti consiglieri di entrambi generi è sciolto di diritto e dovrà essere ricostituito.
3. I rappresentati elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante, voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71 e 73 del TUEL e s.m.i. Nel caso in cui i componenti elettivi siano 4, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno. Le elezioni avvengono nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere indicate al successivo articolo 23.
4. Ogni comune associato provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione:
 - a) entro 60 giorni dal proprio insediamento, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; trascorso tale termine sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti, sia di maggioranza che di minoranza, che nelle ultime elezioni hanno totalizzato il maggior numero di preferenze individuali.
 - b) in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.
5. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune non siano eletti nei termini stabiliti nel precedente comma, si procede all'individuazione dei componenti secondo quanto previsto nel precedente comma 4, lett. a).
6. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte dei rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti di diritto individuati ai sensi del precedente comma.
7. Il Consiglio del comune può, in ogni tempo, con le procedure indicate nel presente articolo e nel successivo articolo 23, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati di diritto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.
8. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato di diritto entra in carica allo spirare del termine medesimo.
9. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio

successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'Unione è stato sciolto i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

10. Il consiglio dell'Unione provvede, in apertura di seduta, mediante apposita deliberazione, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità a convalidare l'entrata in carica del rappresentante eletto o individuato di diritto.

11. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 58 del TUEL e s.m.i., il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'Unione nei seguenti casi:

a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e s.m.i.;

b. dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL e s.m.i. la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto a consigliere dell'unione;

d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL e s.m.i.;

e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;

f. dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;

g. dal momento in cui il consiglio dell'Unione ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio come previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

12. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'Unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi del comma 10 del presente articolo.

13. Se la cessazione a consigliere dell'Unione avviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto della sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque aver luogo anche in assenza del sostituto.

14. Il Commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL e s.m.i., sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune all'interno del Consiglio dell'Unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti dei comuni.

Art. 17

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentati del comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in

numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di quattro, e il Sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 18

Insediamiento del Consiglio dell'Unione a seguito di scioglimento

1. Al verificarsi dello scioglimento del Consiglio dell'Unione, ogni comune aderente all'Unione provvede entro 30 giorni alla elezione dei propri rappresentanti; in caso contrario si provvede alla nomina dei componenti di diritto come previsto dal presente Statuto.

2. La prima seduta del nuovo consiglio viene convocata dal Presidente in carica dell'Unione entro 45 giorni dall'avvenuto scioglimento del consiglio stesso.

3. Il consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

Art. 19

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL e s.m.i. Esercita le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

3. Consiglio approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del TUEL e s.m.i.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio.

2. Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente dell'Unione.
4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità di cui al comma 1.

Art 21

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 22

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali, di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 23

Decadenza dei consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre giustificate ragioni, sono presentate al Presidente del Consiglio della seduta prima dell'inizio della stessa.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.

Art. 24

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione, con una rotazione

estesa a tutti i comuni aderenti all'Unione; l'elezione è riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico con mandato triennale.

2. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati che rappresentino almeno il 60% della popolazione.

3. Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e vi resta per il periodo di 3 anni.

4. In ogni caso, se il Presidente cessa dalla carica di Sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco Presidente dell'Unione può essere nominato dalla Giunta alla carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato. La carica di Presidente non può in nessun caso essere assunta da un Commissario nominato in sostituzione del Sindaco.

5. Salvo quanto previsto al recedente comma, in ogni caso di impedimento temporaneo o in caso di dimissioni volontarie dalla carica o altra circostanza che generi un periodo di vacanza dovuto alla cessazione del presidente in assenza di sostituto, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente dell'Unione.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Esercita, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione e salvo diversa previsione regolamentare della singola funzione, le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. In particolare il Presidente dell'Unione:

a) nomina e revoca i dirigenti dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;

b) nomina il Segretario dell'Unione;

c) revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;

d) convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;

e) invia entro il 15 aprile di ciascun anno un rapporto ai comuni; aderenti circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, nel quale deve essere evidenziata l'implementazione del livello di efficienza, efficacia ed economicità nonché i costi dei singoli servizi;

f) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;

g) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta,

h) vigila sull'osservanza, da parte degli Esecutivi di settore e del Segretario Generale, degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;

i) assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività della Giunta con quella degli Esecutivi e del Segretario Generale;

j) può attribuire e all'occorrenza revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta.

Art. 26

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta ed escludendo ogni volta i sindaci che hanno già ricoperto l'incarico con mandato triennale, sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea nonché nei casi di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione,

decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del presidente, fino all'elezione del nuovo presidente.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età escludendo ogni volta i sindaci che abbiano già ricoperto il ruolo di presidente dell'Unione.

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che t siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il sindaco cessato.

Art. 28

Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate su indicazione del Presi dente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dei sindaci o altro indirizzo da essi indicato. Le sedute ordinarie possono svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.

2. Le sedute di carattere urgente e quelle che si svolgono in un giorno prestabilito e costante della settimana possono essere convocate con un preavviso minimo di 24 ore. Negli altri casi è richiesto, un preavviso non inferiore a 72 ore.

3. La Giunta adotta, nel rispetto delle previsioni statutarie, un proprio regolamento di funzionamento.

4. Per la partecipazione in giunta, i Sindaci posso delegare esclusivamente i propri assessori Comunali. L'eventuale delega ha valore solo per la seduta di giunta a cui si riferisce. Non sono possibili' deleghe generiche.

Art. 29

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.

2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. In caso di delega formale, il sindaco delegato diviene co-titolare della funzione di indirizzo politico anche nei confronti degli enti terzi.

3. La Giunta collabora con il Presidente nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nella attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione delle strutture' amministrative dell'Ente e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio.

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente del Segretario Generale e dei Dirigenti. Uniforma la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

5. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e servizi.

6. La Giunta inoltre:

a) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

- b) promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di appello, nonché a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;
 - c) nomina il difensore legale per l'assistenza e rappresentanza nelle sedi giudiziarie;
 - d) predispose il Bilancio Preventivo e il Rendiconto dell'Ente che sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio presentando annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente;
 - e) determina le aliquote dei tributi con esclusione della istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe dei servizi;
 - f) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
 - g) predispose e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione del Consiglio;
 - h) designa i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - i) approva protocolli d'intesa, progetti operativi, accordi di collaborazione e convenzioni operative attuative degli atti di programmazione;
 - j) definisce i piani di riparto di contributi e provvidenze a favore di terzi;
 - k) adotta gli atti e provvedimenti attuativi delle deliberazioni risoluzioni, programmi e indirizzi generali adottati dal Consiglio.;
7. La Giunta adotta nei casi di urgenza le variazioni di Bilancio di, competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 30

Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è convocata e Presieduta dal Presidente. Le sue sedute non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, posso essere ammessi i rappresentanti dello Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione.
2. Alle sedute partecipa il Segretario Generale.
3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. La Giunta è validamente costituita con la presenza del 50% delle quote costituenti i Comuni dell'Unione, attribuite in rapporto alla popolazione residente e la contestuale presenza di un numero intero di componenti superiore alla metà.
4. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

Art. 31

Particolari casi di maggioranze speciali

richieste per le deliberazioni
degli organi collegiali dell'Unione

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi sotto individuati, sono validamente assunte con i quorum aggiuntivi (oltre al quorum ordinario sempre richiesto) rispettivamente indicati:

a) per gli atti concernenti le funzioni relative ai servizi di igiene urbana e RSU, svolte come Organismo di Gestione dell'ARO di cui alla LR 24/2012, nonché per le convenzioni inerenti l'assunzione di funzioni affidate da soggetti pubblici diversi dagli enti locali: occorre il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati;

b) per gli atti concernenti le funzioni diverse da quelle previste alla lettera a): occorre il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già trasferito operativamente la funzione.

c) per gli atti fondamentali dell'ente e le norme di organizzazione degli uffici: è richiesto il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati; all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

d) per gli atti a carattere generale: è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni.

2. Per "Popolazione Residente" si intende la popolazione calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente;

3. Si prescinde dalle maggioranze di cui al comma 1 nel caso in cui i sindaci dei comuni interessati risultino assenti ingiustificati riunioni degli organi collegiali.

Art. 32

Comitato di coordinamento tecnico generale

1. E' attivo presso l'Unione, senza necessità di rinnovo a seguito della nomina di un nuovo Presidente, un comitato di coordinamento tecnico generale (o CTG), così composto:

a) Il Segretario Generale dell'Unione o suo delegato;

b) Segretario Comunale o altra figura apicale individuata dal comune;

c) Dirigenti e/o responsabili di servizio dell'unione e dei comuni (componente non obbligatoria e variabile in rapporto alle materie di volta in volta trattate).

2. Il comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento, improntato alla massima efficacia e snellezza dei lavori e ad una rapida definizione delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

3. comitato di coordinamento tecnico generale è convocato e presieduto dal Segretario Generale o suo delegato e assolve a funzioni di:

a) analisi dei processi e delle problematiche connessi all'implementazione delle funzioni associate;

b) coordinamento delle decisioni e della attività dell'Unione in rapporto a quelle dei comuni, sia nelle aree a gestione associata che nelle altre;

c) sviluppo organizzativo del sistema integrato Unione-comuni.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nella legislazione nazionale e regionale sulle Unioni di comuni, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34

Modello di riferimento

L'Unione assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni ad essa trasferite, un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio almeno a livello comunale. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.

3. Gli sportelli decentrati, funzionanti con personale dipendente o, comandato all'Unione ovvero attraverso avvalimento di strutture comunali, assicurano, sia ai cittadini che alle imprese, servizi di informazione inerenti il sistema amministrativo locale, la ricezione di domande e istanze, l'accesso virtuale agli atti di procedimenti in cui sono direttamente interessati, la conoscenza e l'estrazione di copie relativamente ad atti amministrativi che riguardano.

4. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.

5. La connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato è in grado di contemperare le due: opposte esigenze di prossimità dei servizi ai cittadini e alta specializzazione settoriale degli addetti, indispensabile nella moderna società complessa.

Art. 35

Principi e criteri generali

1. L'Unione informa l'organizzazione dei servizi e del personale a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e dal Segretario Generale, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario Generale, i dirigenti, i responsabili delle unità organizzative di vertice sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 36

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni aderenti e della stessa Unione.

2. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, sulla base dei principi di cui all'art. 36 e dei criteri deliberati dal Consiglio, definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le

caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

3. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 37

Struttura tecnico-operativa

1. L'Unione è dotata di una propria struttura tecnico-operativa formata da proprio personale, a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Segretario Generale.

2. Il personale dell'Unione è composto da:

a) Dipendenti del soppresso Consorzio ATO BA4;

b) Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

c) Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

3. I Comuni aderenti all'Unione si impegnano a garantire, eventualmente anche con l'utilizzo di forme di convenzione, la struttura ed il personale necessario per l'operatività dell'Ente e per il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi delegati.

4. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

5. L'Unione si avvale, per tutte le sue attività, di personale a tempo determinato e indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

6. L'Unione può avvalersi, a diverso titolo, di personale della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni.

7. Per la definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/00 e n. 165/01 e loro successive modifiche ed integrazioni.

8. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/00.

9. I regolamenti di cui al comma precedente sono adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

10. L'Unione si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità, dipendenti degli Enti locali consorziati, tramite gli istituti della convenzione, comando, distacco e mobilità.

11. Rientrano nella esclusiva competenza dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative di vertice tutti i compiti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

12. Lo status giuridico ed economico dei dipendenti è disciplinato dalla normativa di settore e dai CCNL di categoria applicabili agli EELL.

13. In assenza di responsabili delle unità organizzative di vertice, tutti i compiti ed i poteri attribuiti ad essi dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti sono esercitati dal Segretario Generale.

Art. 38

Avvalimento di unità organizzative comunali

1. L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato sul territorio (comunale e subcomunale), di unità organizzative comunali, previo assenso del comune interessato e a seguito di accordo operativo con i dirigenti o funzionari preposti alle stesse.

2. L'avvalimento è utilizzabile soltanto allorché le prestazioni richieste vengano ad essere svolte

esclusivamente nel territorio del comune avvalso, nell'interesse e a beneficio del comune medesimo.

Art. 39

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle funzioni di raccordo tra gli organi politici e la tecno-struttura
2. L'incarico di Segretario Generale viene conferito, confermato è revocato dal Presidente dell'Unione, scegliendo tra Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari Amministrativi anche di Enti e società diversi da quelli aderenti, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di dirigenti pubblici ed in possesso specifiche esperienze e titoli professionali.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente individua, prioritariamente tra i dipendenti dell'Unione o, in mancanza,, tra quelli degli enti consorziati, il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti necessari per provvedere alla temporanea sostituzione.
4. Il Segretario Generale è nominato per un periodo pari a quello previsto dall'art. 19 del D.Lgs 165/2001 e può essere riconfermato, a scadenza contrattuale.
5. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico di Segretario Generale è attribuito al Segretario del soppresso Consorzio ATO BA4.

Art. 40

Competenze del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è l'organo cui compete la sovrintendenza sull'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.
2. Il Segretario Generale svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
3. Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale dell'Unione in giudizio.
4. A tale organo competono, inoltre, le seguenti attribuzioni:
 - a) esercita le attribuzioni previste dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/00, per i Segretari Comunali e provinciali;
 - b) verifica l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali da parte dei responsabili delle unità organizzative di vertice;
 - c) sottopone alla Giunta lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, lo schema del conto consuntivo;
 - d) ha la direzione sui dirigenti e sui responsabili delle unità organizzative di vertice dell'Unione e la sovrintendenza degli uffici;
 - e) adotta i provvedimenti per assegnare e verificare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;
 - f) irroga i provvedimenti disciplinari relativi al personale dipendente, nel rispetto delle procedure previste dai CCNL di categoria e dall'apposito regolamento;
 - g) nomina i componenti delle commissioni di gara e di concorso;
 - h) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti, salvi i casi in cui siano assegnati degli incarichi e/o le funzioni dirigenziali ai responsabili delle unità organizzative di vertice;
 - i) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano l'Unione verso l'esterno;
 - j) adotta gli atti di competenza dei responsabili delle unità organizzative di vertice e del responsabile del servizio finanziario, in caso di loro assenza o impedimento;
 - k) firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente e dei responsabili delle

unità organizzative di vertice;

l) esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza del Consiglio, della Giunta, del Presidente e dei responsabili delle, unità organizzative di vertice.

Art. 41

Trattamento giuridico ed economico

1. Il trattamento giuridico ed economico del Segretario Generale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale area dirigenziale delle imprese di servizi pubblici degli Enti Locali/Regioni - Autonomie locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti in materia di pubblico impiego.

Art. 42

Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Generale, è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Presidente dell'Unione.

2. Non possono essere assegnati incarichi dirigenziali e/o professionali o ricoprire la carica di Segretario Generale dell'Unione i ponenti delle Giunte e dei Consigli degli enti locali aderenti.

3. Il Segretario Generale ed il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa, civile e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Art. 43

Responsabili delle unità organizzative di vertice

1. I responsabili delle unità organizzative di vertice, ognuno per le materie e attribuzioni di competenza, in particolare:

- a) provvedono alla gestione con proprie determinazioni, con le quali impegnano le spese, ed impegnano l'Unione verso l'esterno;
- b) stipulano i contratti dell'Unione;
- c) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e dei risultati della gestione;
- e) appongono i pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio e della Giunta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/00;
- f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento e di incasso e le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, unitamente al responsabile del servizio finanziario;
- g) sottoscrivono le delegazioni di pagamento;
- h) esercitano le altre attribuzioni loro assegnate dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti.

Art. 44

Deliberazioni e determinazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono sottoscritte; dal Presidente e dal Segretario Generale, il quale ultimo provvede all'affissione all'albo dell'Unione e cura, quando prevista, la

trasmissione delle deliberazioni del Consiglio, entro quindici giorni, agli enti aderenti per la pubblicazione ai rispettivi albi.

2. Le determinazioni del Segretario Generale e dei responsabili delle, unità organizzative di vertice diventano esecutive al momento, dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario in caso di provvedimento comportante impegno di spesa o una minore entrata. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo.

3. Le determinazioni di ordinazione e liquidazione delle spese sono, sottoscritte dal solo Segretario Generale o responsabile dell'unità organizzativa di vertice e non necessitano di pubblicazione per es steso.

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 45

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per gli Enti Locali.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 46

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, riveniente dal soppresso Consorzio ATO BA4, da quanto ad esso conferito in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dall'Unione nell'esercizio della propria attività.

2. All'Unione possono essere attribuiti in amministrazione dai Comuni associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati.

Di tali beni l'Unione tiene l'inventario.

Art. 47

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni, se delegati;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento.
- h) rendite patrimoniali;

- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) prestazioni per conto di Enti;
- l) altri proventi o erogazioni;
- m) proventi per canoni e sovra-canoni idroelettrici;
- n) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del DLgs 267/2000.

Art. 48

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Nelle more dell'approvazione del primo Bilancio di Previsione, per effetto del subentro dell'Unione al Consorzio ATO BA/4 anche dal punto di vista economico-patrimoniale, si procederà ad una gestione provvisoria basata sull'ultimo bilancio approvato del soppresso Consorzio ATO BA/4.

Art. 49

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 50

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 51

Rapporti finanziari con gli Enti Associati

1. I Comuni partecipano con propri fondi al fine di garantire la funzionalità dell'Ente, come disciplinato nell'art. 47 comma 4. Ogni Comune associato è tenuto a corrispondere la propria quota versandola entro

il mese di giugno di ogni anno; detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessuna ragione;

2. A titolo di penale per ritardato pagamento, il Comune Associato, sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi legali, dalla scadenza del detto termine.

3. I Comuni associati per patto espresso riconoscono che l'Unione avrà titolo a procedere per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo producendo, quale idonea prova scritta, il bilancio preventivo e/o consuntivo, che siano stati approvati dall'assemblea in caso di omesso pagamento di quote contributive.

4. L'Unione, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrate ed uscite, potrà chiedere ai Comuni associati di erogare contributi aggiuntivi.

Art. 52

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 53

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere del soppresso Consorzio ATO BA4 fino alla scadenza della convenzione in essere e comunque fino al nuovo affidamento.

CAPO V

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 54

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 55

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 1 anno dalla data di costituzione, e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni normative regionali e statali.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
- b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame, della, decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune dandone notizia al Comune medesimo;
- c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al Gomma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione Puglia.

Art. 56

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 4.

2. La Giunta, entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano, unitamente ad una convenzione da stipulare con il Comune interessato al fine di disciplinare il recesso, è approvato dalla Giunta.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro 4 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4 o della determinazione del collegio di cui al comma 5. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella, disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

E' escluso il patrimonio derivante dalla successione del soppresso Consorzio ATO BA4. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni, dell'Unione acquisiti in tutto o in parte, con contributi statali: e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

- c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione salvo diversa determinazione assunta nella convenzione di cui all'art. 56 comma 4;
- d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;
- e) funzioni regionali e di ARO: l'Unione continua a svolgere le funzioni attribuite dalla Regione Puglia o dal soggetto Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale quale organismo di ARO anche nel territorio del Comune receduto;
- f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 57

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.
2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
 - b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;
 - c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.
3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore, dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 55. Tale termine è comunque condizionato alla formalizzazione dei consequenziali atti di competenza Regionale relativamente alle funzioni svolte quale organismo di ARO;
4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 55, comma 2 lettera b);
5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione.

Art. 58

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato

deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) Il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni regionali delegate e al Comune e/o Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui, il personale medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa la relativa aliquota di personale addetto alle funzioni, di carattere generale e di supporto agli organi di governo dell'Unione;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

1) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

2) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;

3) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

4) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;

2) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

2) assegnazione ai comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

3) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) I rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate

2) alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

3) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

4) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

5) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione del Consorzio ATO BA4 sono, assegnati secondo le disposizioni del piano.

4. Il piano è approvato dalla Giunta. Il contenuto del piano approvato, si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni, dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse, rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VI

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 59

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta, che delibera in merito alla proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURP e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ultimo Comune che ha deliberato.

5. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni servizi di cui all'articolo 7 comma 2, la proposta di cui al comma 21 del presente articolo è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini ed effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli, comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Successione dell'Unione

al soppresso Consorzio ATO BA/4

1. Dalla data di estinzione della Consorzio ATO BA4 l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio soppresso, compresi i rapporti di lavoro in corso.
2. Il personale assunto a qualsiasi titolo prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione.
3. Tutti i contratti di lavoro sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica ed economica assegnata in base al CCNL del comparto, Enti Locali.
4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali e finanziarie del Consorzio ATO BA4.
5. Dalla data di estinzione del Consorzio ATO BA4, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 61

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti del Consorzio ATO BA/4 e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.
2. Progressivamente, entro il termine di ventiquattro mesi, il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei Regolamenti dell'Unione.

Art. 62

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 63

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.
2. Qualora uno o più Comuni indicati all'art. 1 comma 1 - del presente Statuto non intervengano alla costituzione dell'Unione di Comuni ALTA MURGIA entro il 31/12/2012, l'Unione si intende costituita tra gli Enti aderenti che ne sottoscrivono il relativo Atto Costitutivo.
3. I Sindaci dei Comuni che hanno deliberato la costituzione dell'Unione di Comuni nei termini di cui al precedente comma 2, sono autorizzati ad apportare, a titolo ricognitivo, le conseguenti modifiche all'Atto Costitutivo.

Art. 64

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Strumenti e gestione
- Art. 7 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 8 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7
- Art. 9 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 - Disciplina regolamentare
- Art. 11 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 13 - Incompatibilità dei componenti degli organi di governo
- Art. 14 - Dimissioni dei componenti degli organi di governo
- Art. 15 - Prerogative e responsabilità degli organi di governo
- Art. 16 - Composizione del Consiglio
- Ad. 17 - Disposizioni sulla rappresentanza in genere
- Art. 18 - Insediamento del Consiglio dell'Unione a seguito di scioglimento
- Art. 19 - Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 20 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione
- Art. 21 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 22 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 23 - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 24 - Il Presidente dell'Unione
- Art. 25 - Attribuzioni del Presidente dell'Unione
- Art. 26 - Il Vice-Presidente dell'Unione
- Art. 27 - Composizione della Giunta
- Art. 28 - Sedute della Giunta
- Art. 29 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 30 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta
- Art. 31 - Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 32 - Comitato di coordinamento tecnico generale
- Art. 33 - Norma di rinvio

CAPO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 34 - Modello di riferimento
- Art. 35 - Principi e criteri generali
- Art. 36 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 37 - Struttura tecnico-operativa
- Art. 38 - Avvalimento di Unità organizzative comunali
- Art. 39 - Il Segretario Generale
- Art. 40 - Competenze del Segretario Generale
- Art. 41 - Trattamento giuridico ed economico
- Art. 42 - Incompatibilità e responsabilità
- Art. 43 - Responsabilità delle unità organizzative di vertice
- Art. 44 - Deliberazioni e Determinazioni

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 45 - Principi Generali
- Art. 46 - Patrimonio
- Art. 47 - Finanze dell'Unione
- Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 49 - Controllo di gestione
- Art. 50 - Rendiconto di gestione
- Art. 51 - Rapporti finanziari con gli Enti Associati
- Art. 52 - Revisore dei Conti
- Art. 53 - Servizio di Tesoreria

CAPO V

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 54 - Durata dell'Unione
- Art. 55 - Recesso del Comune
- Art. 56 - Effetti e adempimenti derivanti dai recesso
- Art. 57 - Scioglimento
- Art. 58 - Effetti adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VI

MODIFICHE STATUTARIE e NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59 - Modifiche statutarie
- Art. 60 - Successione dell'Unione al soppresso Consorzio ATO BA/4
- Art. 61 - Atti regolamentari
- Art. 62 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 63 - Norme transitorie e finali
- Art. 64 - Entrata in vigore

Allegato - Stemma e Gonfalone